



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO –

CIG Z911DB6587

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Rende noto

che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2017, immediatamente eseguibile il Comune di Pergola intende procedere all'affidamento in concessione della durata di due anni, con possibilità, su richiesta del concessionario, di proroga per un ulteriore anno a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, delle strutture comunali facenti parte di un complesso ricreativo con chiosco-bar denominato "del Giardino".

Nel corso del periodo di concessione potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici di Piazza IV Novembre; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori), se necessario, si chiederà la chiusura del chiosco – bar e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di chiusura per effettuazione dei lavori.

1. CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA'

Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere aperto l'esercizio pubblico annualmente almeno dal 1^a maggio al 30 settembre di ogni anno, con apertura per almeno 6 giorni la settimana (tra cui la domenica), con orario almeno dalle ore 10.00 alle ore 21.00, non superando – ad eccezione di deroghe – le ore 1.00, ovvero per i periodi ed orari che verranno indicati dall'Amministrazione; per il primo anno il periodo di apertura obbligatorio decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto.

Per gli altri obblighi a carico del concessionario si rimanda al Capitolato d'oneri.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 2 (due), con possibilità, su richiesta del concessionario, di proroga per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. La concessione decorre dalla data di stipula del contratto che avverrà presumibilmente nell'anno in corso.

Alla scadenza della concessione il complesso sarà riassegnato con bando pubblico, con diritto di prelazione del concessionario precedente, a parità di condizioni offerte.

E' ammesso il subingresso nella titolarità della gestione previa autorizzazione da parte del Comune di Pergola; al riguardo si rimanda all'art. 5 del Capitolato d'oneri.

Il presente avviso risulta vincolante per chi partecipa alla gara ma non è vincolante per il Comune che, per sopraggiunti motivi, è libero di non procedere all'affidamento della concessione senza risarcimento alcuno nei confronti del concessionario o di chi ha partecipato alla gara.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

3. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione dell'area in oggetto, le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi ecc. di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando. Inoltre nei confronti del titolare della ditta nonché nei confronti dei soggetti titolari di carica della ditta medesima non devono sussistere cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il concessionario/gestore che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

4. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

La concessione sarà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta più alta rispetto al canone annuo a base d'asta fissato in € 13.000,00 oltre iva se dovuta.

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile.

5. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Sono carico del concessionario:

a) il pagamento:

- del 50%, oltre iva se dovuta, del canone annuo offerto in sede di gara entro:
 - prima della data stipula del contratto per il primo anno;
 - entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, per gli esercizi successivi;
- del restante 50% del canone annuo, oltre iva se dovuta, offerto in sede di gara entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Il concessionario, nel caso in cui interrompa l'attività nel corso dell'anno, dovrà comunque provvedere a versare al Comune l'intero canone annuale entro le scadenze sopra indicate.

b) Per gli altri oneri a carico del concessionario si rimanda al Capitolato d'oneri.

6. PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato d'oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un termine di sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra € 100,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione; qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

7. CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. CAUZIONE DEFINITIVA

Il concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di € 780,00 che dovrà essere inclusa, **IN ORIGINALE**, nella documentazione amministrativa della Busta 1, come specificato al successivo punto 9.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà espressamente prevedere:

a) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni;

b) validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

c) l'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva **di importo pari ad 1/10 del canone di concessione offerto** mediante versamento diretto da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, la cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà concessionario è svincolata dopo la sottoscrizione della convenzione. L'importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula della convenzione di concessione per causa dipendente dalla volontà dell'aggiudicatario.

8. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO CHE INTERESSERA' IL GIARDINO.

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, ciascun concorrente dovrà effettuare specifico sopralluogo presso l'area da affidare in concessione e ciascun concorrente dovrà prendere visione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 31.12.2012 nonché del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09.12.2015, nonché dei progetti approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 177 del 17.11.2015 e n. 190 del 09.12.2015.

Si evidenzia che i progetti in questione potranno subire delle modifiche a seguito delle decisioni che potranno assumere il Comune o i sovraordinati Enti coinvolti nella procedura (Provincia, Regione, Soprintendenza e, conseguentemente, Consiglio Comunale); il Comune non è tenuto al riconoscimento di alcuna somma al Concessionario a seguito delle citate modifiche del progetto.

Il sopralluogo e la presa visione del progetto hanno carattere obbligatorio, pena esclusione dalla procedura di gara.

L'avvenuto sopralluogo e la presa visione dei progetti citati, che dovranno essere effettuati alla presenza di personale del Comune, saranno comprovati da un attestato da inserire, pena esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara (Busta "1" Documentazione Amministrativa").

Il sopralluogo e la presa visione dei progetti dovranno essere effettuati dal titolare, o legale rappresentante, o chi formalmente ricopre la carica di Direttore Tecnico, o persona incaricata risultante da procura notarile da esibire all'ufficio.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Chi effettua il sopralluogo o prende visione del progetto non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara. Ciascun soggetto potrà ritirare una sola attestazione di sopralluogo.

La visita di sopralluogo verrà effettuata previo appuntamento da richiedere almeno 2 giorni lavorativi prima contattando il Sig. Buratti Stefano al numero telefonico 0721 7373223, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Pergola – Ufficio protocollo **ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 11.04.2017** un plico, integro e con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura:

“CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO”.

Le modalità di recapito sono a scelta del concorrente e rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Pergola con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico deve avere al suo interno **DUE Buste** numerate contrassegnate con i numeri 1 e 2 contenenti rispettivamente:

1) BUSTA n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Al suo interno la busta n.1 contiene:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO, in bollo da € 16,00, da rendersi secondo l'allegato modello (**Allegato “A”**), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del richiedente.

La domanda, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità generale necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n.445/2000) e come tale deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38 comma 3° DPR n.445/2000).

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
per le società: ragione sociale e sede legale - cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante nonché carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale;

c) il possesso dei requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione precisamente:

- che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- sensi dell'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- che nei propri confronti non sia pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
 - in caso di società, di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (nel caso in cui a partecipare sia una società, le dichiarazioni di cui sopra devono essere effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici);*
- d)** il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando;
- e)** di aver preso visione del Bando per l'assegnazione in concessione del chiosco-bar e dotazioni di pertinenza e relativa area attrezzata, delle modalità di presentazione delle domande ed assegnazione della concessione, delle modalità di realizzazione e gestione dei chioschi di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;
- f)** di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione delle offerte;
- g)** di accettare senza riserve e eccezioni alcune, le condizioni e prescrizioni di cui al bando pubblico di assegnazione;
- h)** di impegnarsi a rispettare le modalità riportate nel "capitolato d'onere" (Allegato "B" del bando) ovvero indicate in sede di gara all'interno dell'offerta tecnica;
- i)** di aver svolto un sopralluogo presso i giardini pubblici del Capoluogo ed aver preso visione dei luoghi dove è collocato il chiosco – bar del Giardino;
- l)** di aver preso visione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 331 del 29.12.2012 e del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09.12.2015, nonché dei progetti approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 177 del 17.11.2015 e n. 190 del 09.12.2015, e di essere consapevole che i progetti in questione potranno subire delle modifiche a seguito delle decisioni che potranno assumere i sovraordinati Enti coinvolti nella procedura (Provincia, Regione, Soprintendenza e, conseguentemente, Consiglio Comunale); il Comune non è tenuto al riconoscimento di alcuna somma al Concessionario a seguito delle citate modifiche del progetto
- m)** di aver pertanto valutato le caratteristiche della struttura e tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla determinazione del canone, nonché di aver preso conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa;
- n)** che provvederà, senza nulla pretendere dal Comune, all'arredamento ed alle attrezzature del bar, rispetto a quanto mancante rispetto allo stato dei luoghi;

B) CAUZIONE provvisoria di € 560,00 da rendersi con le modalità di cui al punto 7;



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

C) CAPITOLATO D'ONERI sottoscritto, in segno di accettazione, in ogni pagina (allegato B);

D) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO (allegato C).

2) BUSTA n.2: OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta, in bollo da €16,00, come da allegato "D", datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o suo procuratore con firma leggibile e per esteso, deve indicare **IN CIFRE ED IN LETTERE, IL CANONE ANNUO OFFERTO**. Il canone annuo offerto deve essere esclusivamente in aumento sul canone a base d'asta. Il canone a base d'asta è di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00). L'offerta dovrà essere espressa in Euro e dovranno prevedersi **aumenti per un minimo di € 300,00. Sono inammissibili offerte con canoni uguali o inferiori a quello a base d'asta o con aumenti diversi da quelli previsti al comma precedente**. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere viene considerato valido l'importo più favorevole al Comune.

Al documento di offerta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.

10. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse:

1. le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
2. le offerte contenenti l'indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando;
3. le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando.

Non si procederà all'apertura dell'altra busta laddove la busta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" non contenga anche una sola delle documentazioni richieste dal bando.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d'asta nel presente bando.

Si procederà a redigere, in caso di più offerte valide, una graduatoria tra tutte le offerte ammesse a partecipare.

Qualora più concorrenti presentino offerte a pari merito si procederà a sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827 del 23/05/1924.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura della gara.

La gara, presieduta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, si terrà in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Pergola in aula aperta al pubblico, **il giorno 12.04.2017 alle ore 10.00**

Durante la seduta si procederà, nell'ordine:

- all'apertura delle buste pervenute e all'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara;
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla formulazione della graduatoria finale in ragione dell'importo offerto.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Le sedute avranno inizio nell'ora e data stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla loro apertura. Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Il Comune di Pergola comunicherà, con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, l'esito all'aggiudicatario definitivo. Il Comune provvederà inoltre a convocare l'aggiudicatario per la stipula del contratto.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma del contratto, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva,

comporta per l'aggiudicatario medesimo la decadenza dall'acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente; in tal caso il Comune provvederà ad incamerare la cauzione.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui oneri sono posti interamente a suo carico oltre ai vari oneri legati alla realizzazione del chiosco-bar. L'aggiudicatario dovrà altresì versare al Comune le spese relative alla procedura di aggiudicazione (quota per stazione appaltante). I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è Stefano Buratti quale Responsabile del Servizio Contratti e Affari Legali e Generali (tel. 0721 7373223 – fax 0721 735523 – email: vicesegretario@comune.pergola.pu.it – p.e.c. protocollo@pec.comune.pergola.pu.it).

13. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere amministrativo sulla documentazione da presentare rivolgersi al Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Stefano Buratti.

Pergola lì 07.03.2017

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Stefano Buratti



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO A

MARCA DA
BOLLO
DA € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Pergola
C.so Matteotti nr. 53
61045 Pergola (PU)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – CIG Z911DB6587

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ cap. _____

tel. _____, fax. _____ cell. _____

CHIEDE

di partecipare al predetto bando di concorso per la **L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO**

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- dell’art.76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’art.71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

1. che nel chiosco-bar compreso nel complesso ricreativo intende esercitare l'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
(solo nel caso d'impresa costituita)

2. che l'impresa da esso rappresentata è così esattamente denominata:
denominazione _____

ragione sociale _____

con sede legale in _____ prov. _____ cap. _____

via/piazza _____ n. _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

3. che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _____

con posizione n. _____ dal _____

4. che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da:

nome _____ cognome _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ cap. _____

via/piazza _____ n. _____ codice fiscale _____

5. di possedere i requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in quanto:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non è incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

(nel caso in cui a partecipare sia una società già costituita, le dichiarazioni di cui sopra devono essere effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici); (solo in caso di società già costituita):

• la società non è incorsa nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;

6. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel bando.

In merito alle condizioni del bando di assegnazione

DICHIARA INOLTRE

7. di aver preso visione del Bando per l'assegnazione in concessione del complesso, secondo le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, delle modalità di presentazione delle domande ed assegnazione della concessione, delle modalità gestione del chiosco, di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;

8. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione delle offerte;

9. di accettare senza riserve e eccezioni alcune le condizioni e prescrizioni di cui al bando pubblico di assegnazione dell'area;

10. di impegnarsi a rispettare le modalità riportate nel "capitolato d'oneri" (Allegato "B" del bando) ovvero indicate in sede di gara all'interno dell'offerta tecnica;

11. di aver svolto un sopralluogo presso i giardini pubblici del Capoluogo ed aver preso visione dei luoghi dove è collocato il chiosco – bar del Giardino;

12. di aver preso visione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 331 del 29.12.2012 e del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09.12.2015, nonché dei progetti approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 177 del 17.11.2015 e n. 190 del 09.12.2015, e di essere consapevole che i progetti in questione potranno subire delle modifiche a seguito delle decisioni che potranno assumere i sovraordinati Enti coinvolti nella procedura (Provincia, Regione, Soprintendenza e, conseguentemente, Consiglio Comunale); il Comune non è tenuto al riconoscimento di alcuna somma al Concessionario a seguito delle citate modifiche del progetto

13. di aver pertanto valutato le caratteristiche della struttura e tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla determinazione del canone, nonché di aver preso conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa;

14. che provvederà, senza nulla pretendere dal Comune, all'arredamento ed alle attrezzature del bar, rispetto a quanto mancante rispetto allo stato dei luoghi;

infine CHIEDE



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano inviate ai seguenti recapiti:

INDIRIZZO: _____

TELEFONO: _____ FAX : _____

E.MAIL pec: _____

(luogo e data) _____,

(firma leggibile e per esteso)

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del DPR n. 445 del 28/12/2000)



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO B

CAPITOLATO D'ONERI

Art.1

Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'assegnazione, per due anni, con possibilità, su richiesta del concessionario, di proroga per un ulteriore anno a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di un complesso ricreativo con chiosco-bar denominato "del giardino". Il chiosco – bar dovrà essere adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed allo svago. Alla scadenza della concessione il chiosco bar, giochi per bambini ed eventuali altre opere installate, rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento d'indennità, risarcimento ovvero rimborso alcuno a carico di quest'ultimo. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie ed addizioni, s'intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Pergola senza obbligo d'indennizzo.

Nel corso del periodo di concessione potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici di Piazza IV Novembre; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori), se necessario, si chiederà la chiusura del chiosco – bar e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di chiusura per effettuazione dei lavori.

Art.2

Strutture, Attrezzature, Arredo urbano, Impianti tecnologici

Tutte le attrezzature del complesso vengono utilizzate dal concessionario per la durata del rapporto e al termine del medesimo rientrano nella piena disponibilità dell'Ente; eventuali miglioramenti possono essere effettuati previa preventiva autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione non è necessaria per i macchinari del bar.

Alla scadenza della concessione il complesso sarà riassegnato con bando pubblico, con diritto di prelazione del concessionario precedente a parità di condizioni offerte. Le attrezzature per esterni, gli arredi urbani, gli impianti tecnologici ecc., devono essere realizzati secondo le prescrizioni previste dalla legislazione vigente ed essere certificati da ditte specializzate. Alla scadenza della concessione le strutture, le eventuali attrezzature, arredi esterni, impianti ecc., dovranno risultare in condizioni di vita accettabili e consone alla loro vetustà tenendo conto che durante gli anni di validità della concessione dovranno essere eseguiti i "normali" ed idonei interventi manutentivi. Il ripristino per gli eventuali danni e/o imbrattamenti alla struttura (chiosco-bar e bagni) dovranno essere effettuati dal concessionario.

Art.3

Requisiti soggettivi e oggettivi del concessionario – licenze ed autorizzazioni

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione dell'area in oggetto, le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi ecc. di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando. Inoltre nei confronti del titolare della ditta nonché nei confronti dei soggetti titolari di carica della ditta medesima non devono sussistere cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il concessionario/gestore che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

Art.4

Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 2 (due), con possibilità, su richiesta del concessionario, di proroga per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. La concessione decorre dalla data di stipula del contratto che avverrà presumibilmente nell'anno in corso.

Alla scadenza della concessione il complesso sarà riassegnato con bando pubblico, con diritto di prelazione del concessionario precedente, a parità di condizioni offerte.

Art.5

Divieto di Cessione della Convenzione, Individuazione delle Attività da Poter Cedere a Terzi, Sub-Ingrosso

E' ammesso il subingresso nella titolarità della gestione previa autorizzazione da parte del Comune di Pergola; il subingresso è subordinato alla verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'art. 3 del presente capitolato. Tale autorizzazione, è anche subordinata alla verifica della sussistenza, ad insindacabile giudizio dell'ente, di serie e comprovate esigenze in capo al concessionario. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con dovuto anticipo rispetto all'inizio dell'attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del pubblico esercizio unitamente alla dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire al concessionario entro 20 giorni dall'invio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto, stipulato con il sub-concessionario, dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato. E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:

- pulizia delle aree verdi;
- manutenzioni edili e degli impianti tecnologici del chiosco-bar e del complesso dei bagni;
- realizzazione delle strutture ed impianti previsti in convenzione, nonché nella fornitura e posa di arredi, attrezzature, previa autorizzazione del Comune ad eccezione dei macchinari e strumentazioni necessari per l'esercizio dell'attività di bar.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione dei lavori ovvero delle attività svolte nell'area in concessione, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.

Art.6

Oneri a carico del concessionario



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti, o che verranno emanate successivamente alla stipula della convenzione, in ambito igienico-sanitario riguardanti le attività contemplate dalla concessione in oggetto e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

► il pagamento:

- del 50%, oltre iva se dovuta, del canone annuo offerto in sede di gara entro:
 - prima della data stipula del contratto per il primo anno;
 - entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, per gli esercizi successivi;
- del restante 50% del canone annuo, oltre iva se dovuta, offerto in sede di gara entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Il concessionario, nel caso in cui interrompa l'attività nel corso dell'anno, dovrà comunque provvedere a versare al Comune l'intero canone annuale entro le scadenze sopra indicate.

► provvedere all'arredamento ed alle attrezzature del bar, rispetto a quanto mancante rispetto allo stato dei luoghi; nulla sarà dovuto dal Comune al riguardo;

► allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento dei canoni per le utenze e relativi consumi; le suddette utenze non dovranno essere intestate al Comune;

► oneri connessi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessari allo svolgimento dell'attività;

► cauzione definitiva: per la sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione, in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo sarà pari ad 1/10 del canone di concessione offerto; la cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione;

► assicurazione RCT, RCO e incendio con le caratteristiche indicate all'art.8 del presente capitolato;

► sorveglianza del Chiosco – bar e dei Giardini pubblici (area individuata nella allegata planimetria) e manutenzione ordinaria e decoro dell'area in questione;

► la cura e la manutenzione dell'intera area di pertinenza oggetto della concessione, ivi compresa a titolo esemplificativo, la pulizia e la manutenzione delle aree verdi circostanti, come meglio specificato all'art. 11 del presente capitolato;

► mantenere aperto l'esercizio pubblico annualmente almeno dal 1^a maggio al 30 settembre di ogni anno, con apertura per almeno 6 giorni la settimana (tra cui la domenica), con orario almeno dalle ore 10.00 alle ore 21.00, non superando – ad eccezione di deroghe – le ore 1.00, ovvero per i periodi ed orari che verranno indicati dall'Amministrazione; per il primo anno il periodo di apertura obbligatorio decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto;

► comunicare preventivamente al Comune il periodo di apertura, i giorni di apertura ed i relativi orari;

► garantire la massima fruibilità alle fasce più deboli nonché ai diversamente abili secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

► di provvedere all'acquisto degli arredi e dell'attrezzatura eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività;

► garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area del Chiosco Bar e dei Giardini pubblici, come individuata nell'allegata planimetria;

► custodire le strutture ed i beni strumentali con la diligenza del buon padre di famiglia;



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- ▶ non apportare nessuna modifica alle strutture senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
 - ▶ eseguire a propria cura la pulizia delle strutture dei giochi;
 - ▶ eseguire la manutenzione ordinaria dei beni strumentali avuti in consegna, con garanzia in favore del Comune proprietario per l'eventuale perimento o danneggiamento degli stessi, tramite polizza assicurativa avente validità fino al termine della concessione;
 - ▶ garantire la pulizia giornaliera del piazzale scoperto annesso al chiosco bar e dell'area sulla quale insistono le attrezzature – giochi, nonché dei Giardini Pubblici come individuati nell'allegata planimetria;
 - ▶ garantire l'accesso gratuito alle attrezzature ricreative di proprietà comunale;
 - ▶ di applicare prezzi calmierati, pari a quelli medi applicati negli esercizi pubblici presenti nel territorio comunale di Pergola;
 - ▶ esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
 - ▶ restituire l'intera area, chiosco-bar e strutture di servizio nonché i Giardini Pubblici, in buono stato di conservazione generale alla scadenza della concessione, la quale rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Pergola;
 - ▶ spese contrattuali (copie, bolli, diritti, spese di registrazione, ecc.) nonché le spese relative alla procedura di aggiudicazione nonché le eventuali spese per l'accatastamento dell'immobile e/o per la pratica relativa all'Attestato per la Prestazione Energetica;
 - ▶ applicare nei confronti dei lavoratori occupati nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.
- E' obbligo del concessionario esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco-bar, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E' a cura e spese del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità per l'utilizzo dell'immobile secondo la sua destinazione, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Al termine della concessione, il concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma nè a titolo di avviamento commerciale, nè a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali. Alla scadenza della concessione il chiosco-bar ed eventuali opere installate e/o realizzate, rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento di alcuna indennità o risarcimento. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie, s'intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo di indennizzo. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla cessazione di tutti i contratti di utenza.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Nella struttura tipo chiosco, potrà svolgersi esclusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione è vincolata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, ecc., previsti dalla legislazione vigente in materia e rilascio di licenza da parte dell'Ente scrivente. Tutte le pratiche amministrative sono a carico del concessionario/gestore.

Il concessionario, nello svolgimento dell'attività di chiosco-bar, dovrà effettuare la raccolta differenziata.

Art.7

Cauzione definitiva

Al momento della stipula della convenzione, il concessionario presenterà, a favore del Comune, **garanzia definitiva di importo pari ad 1/10 del canone di concessione offerto**. La cauzione definitiva potrà essere presentata in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata della convenzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'area, in caso di risoluzione del contratto per inadempimenti del concessionario/gestore stesso. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario/gestore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art.8

Assicurazioni

La gestione dell'attività di pubblico esercizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario/gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario/gestore è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni per i rischi derivanti dall'attività di pubblico esercizio;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;

- c) che siano compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili ed immobili di proprietà comunale, che il concessionario/gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario/gestore o dallo stesso detenute. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
 - a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni, con massimale non inferiore ad Euro 200.000,00;
 - b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione; la predetta polizza dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 70.000,00. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Pergola. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l'impegno dell'Assicurazione a comunicare l'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Le polizze in questione dovranno essere mantenute attive per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione della concessione.

Art.9 Prescrizioni

La struttura dovrà essere mantenuta a regola con quanto previsto dalle norme igienico sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande. Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art.10 Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato d'onori e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un termine di sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra € 100,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione; qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Art. 11

Pulizia

- a) Su tutta l'area del Chiosco e di tutti i Giardini Pubblici di Piazza IV Novembre, come indicato nella planimetria allegata, dovrà essere eseguita la pulizia dell'area ad esclusione dei residui vegetali (foglie, sfalci, ecc.).
- b) Il concessionario dovrà provvedere, nel periodo di apertura, alla pulizia quotidiana dell'area del chiosco e di tutti i Giardini pubblici di Piazza IV Novembre (come da planimetria allegata), provvedendo allo svuotamento dei cestini presenti nell'area, alla raccolta di oggetti e di rifiuti abbandonati; le predette operazioni dovranno essere svolte anche negli eventuali giorni di chiusura all'interno del periodo di apertura. I sacchetti da utilizzare nei cestini saranno forniti dal Comune.
- c) Dovrà essere eseguita, nel periodo di apertura, la pulizia quotidiana dei servizi igienici installati e mantenimento in stato di decoro ivi compreso il ricarico dei materiali di consumo; le predette operazioni dovranno essere svolte anche negli eventuali giorni di chiusura all'interno del periodo di apertura.
- d) Su tutta l'area del complesso dovranno essere eseguiti, oltre a quanto sopra definito anche gli eventuali ed ulteriori interventi manutentivi necessari alla conservazione della proprietà comunale
- e) Tutti gli attrezzi occorrenti all'adempimento dei lavori d'obbligo sono a carico della Ditta concessionaria.
- f) In caso di infrazioni di lieve entità, che verranno contestate dall'Ente concedente, quali ad esempio un ritardo oltre il secondo giorno dalla richiesta di intervento di pulizia delle aree è stabilita una penale di euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- g) L'aggiudicatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già eseguite e sia in corso di esecuzione da parte dell'aggiudicatario. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'aggiudicatario dovrà sostenerle o sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art.12

Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione del complesso, ivi compresa la struttura del chiosco-bar e dei bagni, delle attrezzature, arredi ed impianti previsti ed affidati in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l'ottimale funzionamento, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi concordati con l'Amministrazione Comunale. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture ed opere connesse realizzate e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici del chiosco bar e dei bagni. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui all'art. 10. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli eventuali impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico) e s.m. e i.; il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Art.13

Manutenzione straordinaria

Spetta al Concessionario la manutenzione straordinaria della struttura del chiosco di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, degli arredi, nonché delle attrezzature e degli impianti da lui installati nell'ambito della concessione e dei bagni.

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali del chiosco e di tutte le sue pertinenze, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature, arredi e degli impianti tecnologici. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel caso si rendessero necessari per la corretta e idonea fruibilità dell'area, o qualora siano dovuti per assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. A tal fine l'Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine, trascorso il quale si procederà alla risoluzione in danno del contratto di concessione. Il Concessionario potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga necessari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14

Gestione delle Aree

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'apertura del complesso in occasione di particolari eventi.

Art.15

Risoluzione della convenzione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione della attività di pubblico esercizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore e le chiusure preventivamente comunicate e consentite ai sensi dell'art. 7, per oltre 10 giorni;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi previsti dal capitolato d'onori e dalla convenzione;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il concessionario subappalti le diverse attività previste dall'art. 5 del capitolato d'onori senza rispettare l'osservanza delle disposizioni ivi definite;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla Convenzione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente l'area, di conseguenza il chiosco-bar ivi insistente, oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture del chiosco e dei bagni, arredi, attrezzature, impianti, nonché di tutto quanto oggetto della concessione;
- mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell'offerta presentata in sede di gara;
- mancata messa in opera delle attrezzature e degli arredi dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare l'area al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art.16

Fallimento, Successione e Cessione del Concessionario

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del concessionario del servizio, ai sensi della vigente normativa.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato – PLANIMETRIA



Area su cui il concessionario deve effettuare la quotidiana pulizia, la custodia e la sorveglianza, così come previsto nel capitolato d'oneri.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO C

Al Comune di Pergola
C.so Matteotti nr. 53
61045 Pergola (PU)

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

CIG Z911DB6587

Si attesta che il Sig. _____

- rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
- direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
- procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata

dell'Impresa _____

Con sede legale in _____ Via _____

C. Fiscale _____ P.IVA _____

Tel. _____ Fax _____

p.e.c. _____

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall'art. 8 dell'avviso di gara ed ha inoltre preso visione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 31.12.2012 nonché del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09.12.2015, e dei progetti approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 177 del 17.11.2015 e n. 190 del 09.12.2015.

Si attesta che:

- le operazioni di sopralluogo e presa visione sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta ed alla presenza di un soggetto incaricato dal Comune di Pergola;
- durante le operazioni di sopralluogo e di presa visione dei progetti sopra indicati, è stata presa visione dei locali e dell'area interessati dal servizio oggetto di concessione;
- l'impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi.

Data del sopralluogo _____

Per l'Impresa _____

Il Sig. _____

Per il Comune di Pergola

L'incaricato _____



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

MARCA DA
BOLLO DA
EURO
16,00

ALLEGATO D

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto, nato il a (Prov.), codice fiscale residente a (Prov.) in via n. recapito telefonico

quale persona fisica che agisce per proprio conto

oppure

quale legale rappresentante della ditta con sede legale a (Prov.) in Via N. partita iva

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l'affidamento in concessione per due anni delle strutture comunali facenti parte del complesso ricreativo chiosco – bar del Giardino, dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell'avviso di gara e nel capitolato d'oneri, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CANONE COMPLESSIVO OFFERTO:

Euro _____ (in cifre ed in lettere) oltre I.V.A. se dovuta.

Data,

firma in originale (in caso di ditta firma del legale rappresentante e timbro)

.....

NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. – ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO